

AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RISORSE FAUNISTICHE E VIGILANZA

Protocollo n. 46418

Determinazione n.

2547

Oggetto: Utilizzo attrezzi per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo. Autorizzazione all'utilizzo di rasca meccanica modificata.

Il Dirigente
dell'Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilanza
Dott. Vanni Ballonzi

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio prot. 21166 del 18 Giugno 1999 con il quale sono stati individuati gli attrezzi per la raccolta dei molluschi allo stato naturale nelle acque marittime interne polesane;

RICHIAMATA la determina n. 2754/51956 del 17 Dicembre 2003 con la quale è stata consentita la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque interne polesane con l'attrezzo rasca a pompa in lungo ed in corto, quale integrazione di altri precedenti attrezzi tradizionali autorizzati;

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento, e con successiva determinazione n. 623/11305 del 15 Marzo 2004, sono state definite le caratteristiche e specifiche tecniche degli attrezzi meccanici di cui sopra, tanto per la raccolta del prodotto seminale che di quello di taglia commerciale;

ATTESO che nel tempo i pescatori hanno provveduto, in molti casi, ad adottare specifiche varianti tecniche rispetto al protocollo previsto, comportando possibili dubbi sull'efficacia dell'attrezzo e su possibili diversi impatti all'ambiente lagunare rispetto a quanto a suo tempo sperimentato, nonché difficoltà di verifica per gli Organi di Vigilanza;

CONSIDERATO che il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ha fatto pervenire, con nota prot. n. 1721 del 21 Settembre 2006, una specifica istanza per l'autorizzazione dell'attrezzo già autorizzato, ma nella variante dell'intima connessione alla barca, quindi senza un governo-indirizzo di tipo esclusivamente manuale;

ATTESO che l'istanza di cui sopra era corredata di un preventivo parere favorevole del Prof. Remigio Rossi del CIRAS di Ferrara, consulente anche della Provincia di Rovigo, che ne aveva verificato l'efficienza e l'impatto fisico e biologico sulla risorsa mollusco, in perfetta analogia con la rasca meccanica già utilizzata;

RITENUTO, per continuità e coerenza con quanto già realizzato in precedenza, di avvalersi del parere di C.I.R.S.P.E. - Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca, in particolare nella persona del Responsabile Scientifico Dr. Mario Ferretti;

PRESO atto del parere pervenuto con Ns. prot. n. 44952 in data 11 Ottobre 2006, favorevole

all'impiego dell'attrezzo di cui trattasi, con la variante del collegamento funzionale all'imbarcazione, fermo restando le altre caratteristiche tecniche-costruttive;

VISTI gli artt. 23, quinto comma, e 25, quinto comma, del vigente Regolamento Provinciale Pesca, i quali prevedono la possibilità, previa sperimentazione, di consentire l'utilizzo di strumenti di pesca anche meccanici;

Vista la decisione di Giunta prot 44347 del 11/10/06 relativamente all'autorizzazione per il riconoscimento del nuovo attrezzo per la raccolta dei molluschi;

d e t e r m i n a

1. La raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne polesane è consentita con i seguenti attrezzi di pesca:

- a) Rasca in lungo tradizionale
- b) Rasca in lungo a pompa
- c) Rasca in corto tradizionale
- d) Rasca in corto a pompa
- e) Rasca a pompa modificata

Le caratteristiche tecniche e le limitazioni per l'utilizzo della Rasca in lungo a pompa, della Rasca in corto a pompa e Rasca a pompa modificata sono le seguenti:

Pompa: potenza max. 3,5 Kw, con tolleranza sino a 4 Kw.

Pressione: max. 1,8 bar agli ugelli.

Larghezza: max. 60 cm, relativamente all'imboccatura operativa dell'attrezzo.

Distanza minima dei tondini nella cassa (luce o distanza interna): 14 mm, con tolleranza costruttiva di 1 mm.

Maglia del sacco tessile: non inferiore a mm. 40 (per la raccolta del prodotto maturo).

La rasca in corto a pompa deve essere tirata dal pescatore senza l'ausilio di forza motrice.

La rasca in lungo a pompa può essere utilizzata anche assicurando l'attrezzo con apposite cime alla prua o poppa dell'imbarcazione, trainandola.

La rasca a pompa modificata viene stabilmente collegata all'imbarcazione, prevalentemente a poppa, mediante funi od altri sistemi, e trascinata con la spinta propulsiva del motore. L'attrezzo è dotato di slitte per il trascinamento. L'insieme può essere issato tramite verricello.

Per le rasche a pompa non sono previste limitazioni per quanto riguarda:

- ✓ lunghezza del manico
- ✓ diametro dei manicotti
- ✓ altezza e profondità della bocca parallepipeda
- ✓ larghezza e circonferenza del sacco tessile
- ✓ sistemi di aggancio delle cime di traino
- ✓ distanza tra slitta e lama che taglia il sedimento o denti
- ✓ diametro del foro degli ugelli, loro numero totale e numero delle file
- ✓ portata d'acqua
- ✓ altri particolari costruttivi tali da non modificare le caratteristiche generali dell'attrezzo (ivi comprese le caratteristiche costruttive e dimensionali delle slitte per la rasca in lungo a pompa modificata).

Per le rasche tradizionali manuali, in lungo e in corto, non sono previste limitazioni tecniche,

fatta salva la larghezza massima dell'attrezzo (cm.60) e la maglia del sacco tessile che, per la raccolta del prodotto maturo, non può essere inferiore a mm.40.

Sia per le rasche a pompa che tradizionali è consentito l'utilizzo della maglia del sacco tessile di misura inferiore a mm.40 in caso di raccolta del seme, nonché per eventuali spostamenti di prodotto di taglia inferiore a quella commerciale.

2. L'utilizzo degli strumenti di pesca indicati al punto 1- riguarda sia la raccolta dei molluschi allo stato naturale che all'interno delle aree lagunari date in concessione ai fini della molluschicoltura, ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19;

3. E' revocato ogni precedente provvedimento inerente l'individuazione e le modalità di utilizzo degli attrezzi di pesca per la raccolta dei molluschi bivalvi.

4. Le violazioni alla presente disposizione, in virtù dell'art.23 e art.25 del Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474 del 27 Novembre 1998 e successive modifiche, saranno sanzionate ai sensi dell'art.33 della L.R. 28.04.1998, n.19.

5. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Consorzi di Cooperative polesane, alle Cooperative polesane, alle Ditte titolari di concessioni di allevamento molluschi nelle lagune polesane, al Servizio Veterinario dell'Aulss n.19 di Adria (RO), Al Sindaco dei Comuni di Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro e Ariano Polesine (RO), alle Organizzazioni dei pescatori di professione maggiormente rappresentative in Provincia di Rovigo, alla Vigilanza Provinciale, alla Capitaneria di Porto di Chioggia (VE), all'Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante (Porto Viro (RO), alla Delegazione di Spiaggia di Pila (Porto Tolle - RO), Alla Guardia di Finanza di Adria (RO), Alla Guardia di Finanza Squadriglia Navale di Porto Levante (Porto Viro - RO), alla Guardia di Finanza Brigata di Loreo (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Viro (RO), alla Caserma Carabinieri di Rosolina (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Tolle (RO), alla Caserma Carabinieri di Ariano Polesine (RO), al Comando Polizia di Stato di Porto Tolle (RO).

6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.151 -comma quarto- del Decreto Lgs. 18.08.200, n.267 e quindi, per il tramite di quest'ultimo, all'Area Affari generali per i successivi provvedimenti di competenza .

Contro la presente Determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo, 13 OTT. 2006


Il Dirigente
Dott. Vania Bellonzi